

Consiglio dei Ministri n. 90 del 13 novembre 2015

16 Novembre 2015

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del [13 novembre u.s., n. 90](#), ha approvato, tra l'altro i seguenti provvedimenti:

- un decreto legge contenente misure urgenti per gli interventi sul territorio. Nello specifico il provvedimento approvato contiene dodici provvedimenti per un totale di 900 milioni di euro di investimenti così distribuiti:

- 50 milioni per Bagnoli pronti già a partire dal 2015 che il Governo mette a disposizione per le azioni di bonifica dell'area;
- 150 milioni per la Terra dei fuochi che si aggiungono ai 150 milioni per il 2016 e i 150 milioni per il 2017 già stanziati con la legge di Stabilità, per supportare la regione Campania che, con la supervisione di Anac, provvederà all'eliminazione definitiva della piaga delle eco-balle;
- 150 milioni per l'area Expo per finanziare il progetto del governo per il dopo Esposizione universale;
- 200 milioni per Roma e il Giubileo della Misericordia. Il finanziamento, per quanto riguarda la Capitale, interesserà l'accoglienza, il decoro, la mobilità, i trasporti e la sanità;
- 10 milioni per Reggio Calabria a sostegno dell'azione di risanamento di bilancio;
- 100 milioni per il servizio civile;
- 50 milioni di rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali di protezione civile;
- 25 milioni per le graduatorie per quegli alloggi popolari che, per essere agibili, hanno bisogno di lavori di manutenzione;
- 100 milioni per finanziare gli impianti sportivi nelle periferie. In raccordo con Palazzo Chigi, il Coni provvederà agli interventi;
- 25 milioni per prolungare il *tax credit* per il cinema;
- 10 milioni per sostenere il piano governativo per l'export e la tutela del "Made in Italy";
- 30 milioni per la continuità territoriale della Sardegna a favore dei collegamenti aerei dell'Isola con il continente;

- un disegno di legge contenete norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale tra cui:

Codice penale

Si rende obbligatorio e non più facoltativo l'arresto in caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale per l'autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme.

Confisca

Si rende obbligatoria - per una maggiore incisività repressiva - la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l'articolo 240 del codice penale).

Si eseguirà inoltre l'applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta.

Intermediazione illecita

Si aggiunge anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo art. 603 bis c.p. all'elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Questa misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata e la sua applicazione non è subordinata all'accertamento di un "nesso" tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca.

Responsabilità in solido

Si ritiene importante aggiungere il reato di caporalato (di cui all'articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti.

Indennizzo alle vittime

Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell'elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all'indennizzo a carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e incrementato nel 2014.

- due schemi di decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive* - di seguito anche, per brevità, 'Direttiva' o BRRD), in esame definitivo e in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione europea in tema

di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario. È altresì notevolmente limitata la possibilità di salvataggi pubblici. Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti interventi normativi;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, recante l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Con questo provvedimento si regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca. L'obiettivo è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.

Vengono in definitiva semplificati i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l'incremento della criminalità transfrontaliera, favorendo i rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, recante le disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a consentire l'esecuzione all'estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa;

- un decreto legislativo recante le disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, recante l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al regime degli obblighi informativi cui sono soggetti gli emittenti quotati nei mercati regolamentati dell'Unione europea e apporta i necessari adeguamenti al Testo

Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998). Il provvedimento inoltre demanda alla Consob la modifica dei propri regolamenti in conformità al dettato della direttiva;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, volto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD*) che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, recante l'attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza;

- l'adeguamento della Prima Parte dell'Allegato Infrastrutture 2015 (Quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto) alle indicazioni relative alla Condizionalità Ex Ante dell'Obiettivo Tematico 7 "Trasporti e Infrastrutture" contenute nell'Accordo di Partenariato 2014-2020. Tale adeguamento si è reso necessario sulla scorta dell'interlocuzione con la Commissione Europea propedeutica all'approvazione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, per l'avvio della fase attuativa;

[**Allegato infrastrutture 2015 \(pdf\)**](#)

- un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 2005/36/CE, in esame preliminare, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI"); Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nello specifico l'obiettivo della riforma - in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 - è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.

Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale (c.d. depenalizzazione cieca).

Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogodi reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:

- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d'azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni;
- finanziamento ai partiti;
- proprietà intellettuale e industriale.

Si segnala in particolare per i suoi benefici effetti la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contributi previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l'importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno così determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni punite con un pena detentiva superiore ad un anno;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

L'obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.

Il catalogo degli illeciti civili comprende l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all'uso di scritture

private falsificate o la distruzione di scritture private. Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF), che riguarda i territori dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio, rientranti nel bacino del Tagliamento, ed è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione a seguito della conclusione della fase emergenziale (2004 - 2011), stabilita da ordinanze di protezione civile, conseguente agli eventi alluvionali dell'agosto 2003 nella Val Canale.

Prorogato lo stato d'emergenza per gli eventi metereologici che si sono verificati dal 16 febbraio 2015 al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta Enna, Messina e Trapani.

Il Consiglio dei Ministri ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha deliberato la non impugnativa, tra l'altro, delle seguenti:

Legge Regione Basilicata n. 42 del 24/09/2015 *"Incentivi per la manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto"*;

Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 25/09/2015 *"Norme regionali in materia di beni culturali"*.